

## **Arnold AG**

### **Condizioni generali per il Gruppo Arnold**

**1 gennaio 2023**

#### **Art. 1 Campo di applicazione e validità**

- 1.1 Le presenti Condizioni generali (di seguito «CG») disciplinano la conclusione, i contenuti e l'esecuzione di contratti relativi a servizi e prodotti nel settore delle infrastrutture di rete, in particolare alla costruzione di impianti e linee nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni, dei trasporti e dei servizi idrici da parte delle società del Gruppo Arnold (Arnold AG e società affiliate). Le parti contraenti sono denominate di seguito «impresa» e «cliente».
- 1.2 Le presenti CG si applicano salvo diverse disposizioni per specifici servizi o specifici gruppi di clienti.

#### **Art. 2 Offerta**

- 2.1 Un'offerta è valida sino al termine stabilito dall'impresa. In assenza di specifico termine indicato nell'offerta, l'impresa ne garantisce la validità per 30 giorni dalla data di emissione.
- 2.2 Eventuali ulteriori esigenze avanzate dal cliente non menzionate nelle singole offerte o aggiunte dopo la conclusione del contratto sono soggette alla stipula di un separato accordo.

#### **Art. 3 Conclusione del contratto**

- 3.1 Il contratto può essere stipulato in forma verbale o scritta.
- 3.2 Salvo diversa regolamentazione, i contratti stipulati in forma scritta entrano in vigore mediante sottoscrizione legale del documento contrattuale da parte di entrambe le parti contraenti.
- 3.3 Il documento contrattuale definisce le parti integranti del contratto e l'ordine di priorità tra le stesse. Laddove nel contratto non sia indicato alcun ordine di priorità, in caso di incongruenze tra le parti integranti del contratto si applica il seguente ordine:
  1. il documento contrattuale unitamente agli allegati in esso elencati (esclusi l'offerta e il relativo bando)
  2. l'offerta dell'impresa
  3. le presenti CG
  4. la Norma SIA 108, laddove nel contratto siano contemplati servizi soggetti alla stessa
  5. la Norma SIA 118, edizione del 2013, laddove nel contratto siano contemplati servizi soggetti alla stessa
  6. la Norma SIA 118/380, edizione del 2007, laddove nel contratto siano contemplati servizi soggetti alla stessa
  7. la Norma SIA 122

#### **Art. 4 Descrizione dei servizi ed esecuzione generale**

- 4.1 Il contratto o l'offerta, i progetti approvati, le specifiche tecniche e le presenti CG sanciscono l'oggetto e il contenuto dei servizi e/o l'entità delle opere.
- 4.2 L'impresa si impegna a eseguire il contratto con competenza, accuratezza e conformità.
- 4.3 In particolare, l'impresa erogherà i servizi secondo le prassi tecniche riconosciute.

#### **Art. 5 Modifiche alle prestazioni**

- 5.1 Le parti contraenti possono in qualsiasi momento concordare eventuali modifiche ai servizi e definire le relative conseguenze in termini di compensazione.
- 5.2 Le modifiche apportate ai servizi, in particolare l'aggiunta o la cancellazione di servizi che eccedono o riducono l'entità dei servizi concordati o la rinuncia da parte del cliente all'esecuzione di parte delle opere devono essere definite in forma scritta dalle parti contraenti mediante adeguamento del contratto scritto o per mezzo di conferma scritta di quanto concordato in via verbale.
- 5.3 In assenza di accordo tra le parti circa una determinata modifica, il contratto resta invariato.

## **Art. 6 Esecuzione generale**

- 6.1 Il bene da elaborare viene esaminato dall'impresa al fine di determinarne le esigenze in termini di materiali e lavoro. Le opere previste vengono eseguite, a discrezione della stessa, presso le sue officine o presso la sede del cliente o di terze parti.
- 6.2 Prima dell'inizio dei lavori, al cliente verrà trasmesso l'esito delle ispezioni eventualmente effettuate. Laddove sulla scorta di tale esito il cliente rinunci all'esecuzione delle opere, gli verranno fatturati i costi delle ispezioni e le spese di smantellamento e riassettaggio. L'impresa non si assume alcuna responsabilità circa i dati riportati nell'esito dell'ispezione relativi alle previsioni di costi.
- 6.3 I lavoratori messi eventualmente a disposizione da parte del cliente per l'esecuzione del contratto devono seguire le indicazioni impartite dall'impresa, senza che tuttavia ciò costituisca un rapporto di lavoro con la stessa.
- 6.4 Salvo diversamente concordato, l'impresa si fa carico dell'approvvigionamento dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori.
- 6.5 In assenza di accordi in deroga, i componenti sostituiti o smantellati restano di proprietà del cliente.

## **Art. 7 Obblighi di collaborazione del cliente**

- 7.1 Il cliente deve fornire tempestivamente all'impresa tutte le informazioni, i dati, i disegni, i progetti e gli altri documenti tecnici necessari ai fini dell'esecuzione del contratto. In particolare, metterà subito in evidenza qualsiasi circostanza che possa ostacolare i lavori dell'impresa.
- 7.2 Il cliente è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e a informare l'impresa sulla presenza di merci e sostanze pericolose, nonché sulla gestione di tali merci e sostanze.
- 7.3 Il cliente eroga tutti i servizi e le forniture che gli competono in virtù del contratto entro i termini previsti e garantendone il livello qualitativo richiesto. In particolare, adotterà tutte le misure necessarie affinché i lavori possano essere svolti senza ostacolo né interruzioni. Laddove il cliente manchi di adempiere a tale disposizione per ragioni non imputabili all'impresa, dovrà risarcire a quest'ultima le spese aggiuntive che dimostratamente ne conseguiranno.
- 7.4 Il cliente garantisce all'impresa il debito accesso ai propri locali e mette a disposizione della stessa le apparecchiature e gli strumenti ausiliari necessari.
- 7.5 Il cliente stipula a proprie spese le assicurazioni necessarie in funzione del proprio ambito di responsabilità e adotta le necessarie misure di prevenzione degli infortuni. L'impresa è autorizzata a rifiutare o a interrompere l'attività lavorativa qualora la sicurezza dei propri dipendenti o del personale ausiliario non sia debitamente garantita o l'entità della copertura assicurativa sia comprovatamente insufficiente.
- 7.6 Il cliente si assicura che la strumentazione e i materiali non forniti dall'impresa rispettino le disposizioni di legge e riflettano gli standard più aggiornati.

## **Art. 8 Trasporto**

- 8.1 Nell'ambito degli interventi di modifica, manutenzione e riparazione e nel corso delle ispezioni, l'impresa gestisce il trasporto dei materiali necessari alla loro esecuzione e ne addebita i costi netti franco fabbrica. Laddove i materiali vengano consegnati direttamente al cantiere da terze parti, il trasporto viene fatturato al cliente al costo effettivo. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi netti franco fabbrica.
- 8.2 Laddove il lavoro su beni del cliente venga svolto presso gli stabilimenti dell'impresa o di terzi, il cliente provvede a proprie spese al trasporto del bene da elaborare.
- 8.3 In caso di acquisto di prodotti, i costi di spedizione e trasporto degli stessi sono a carico del cliente. In caso di spedizione postale, si applicano le normali tariffe previste. Per le consegne con veicoli dell'impresa vengono fatturati i costi effettivi di consegna, salvo diversamente concordato.

## **Art. 9 Imballaggio**

- 9.1 L'impresa provvede a predisporre un adeguato imballaggio conforme alle prassi di settore e alle esigenze di trasporto. Le spese di imballaggio sono conteggiate a parte in fattura.
- 9.2 In caso di acquisto di prodotti, i pallet, i relativi telai e coperture, nonché le casse speciali in legno devono essere rispediti immediatamente al fornitore/impresa franco di porto nelle condizioni originali. L'imballaggio viene fatturato al cliente e riaccreditato alla restituzione.

#### **Art. 10 Volumi fissi di consegna**

- 10.1 In caso di acquisto di prodotti è possibile concordare dei volumi fissi di consegna. I volumi di consegna e i termini entro cui il cliente deve acquistare i prodotti vengono stabiliti nel contratto.
- 10.2 Se il cliente non acquista la quantità concordata entro il termine stabilito, l'impresa è autorizzata a consegnare al cliente il volume non acquistato sino a quel momento o ad annullarlo.

#### **Art. 11 Amianto e altre sostanze pericolose**

- 11.1 Il cliente prende atto che, sulla base di disposizioni legali, il fornitore di prestazioni è obbligato a interrompere immediatamente i lavori qualora nel corso degli stessi venga rinvenuta una sostanza particolarmente pericolosa, come amianto o PCB. In questo caso il cliente verrà informato tempestivamente (cfr. art. 32 cpv. 3 ordinanza sui lavori di costruzione). I relativi costi e quelli per il corretto smaltimento sono a carico del cliente.
- 11.2 Il cliente è tenuto a informare in anticipo il fornitore di servizi dell'eventuale presenza di amianto o di altre sostanze pericolose note.
- 11.3 In caso di interruzione dei lavori per tale motivo, le tempistiche e i termini concordati saranno rinviati fino a nuovo ordine e proseguiranno solo dopo la conclusione delle misure necessarie o dopo la valutazione dei rischi. **Va altresì applicato l'Art. 16.**

#### **Art. 12 Restituzione di merci**

- 12.1 I prodotti realizzati su ordinazione non possono essere restituiti.
- 12.2 I prodotti standard del magazzino dell'impresa potranno essere restituiti soltanto nell'imballaggio originale e previa consultazione. I costi sostenuti dall'impresa a causa della restituzione saranno addebitati al cliente.
- 12.3 La spedizione di ritorno è a carico del cliente e deve essere effettuata all'indirizzo dell'impresa franco di porto.

#### **Art. 13 Compenso**

- 13.1 Salvo diversamente concordato, le opere vengono fatturate in unità di tempo e lavoro secondo i modelli dell'impresa applicabili all'esecuzione dei lavori. Lo stesso vale anche per la documentazione tecnica, i rapporti d'ispezione, le perizie, le valutazioni di rilievi o altra documentazione analoga da elaborare in relazione al contratto.
- 13.2 Le basi di prezzo calcolate dall'impresa sono da intendersi comprensive della necessaria strumentazione. Eventuali infrastrutture o strumentazioni speciali necessarie per l'esecuzione dei lavori vengono fatturate come voce aggiuntiva. L'impiego di speciali ausili di lavoro è debitamente considerato nell'elaborazione dell'offerta e costituisce parte integrante della stessa.
- 13.3 Il compenso riguarda solo le parti d'impianto e i lavori espressamente menzionati. **Eventuali modifiche e servizi aggiuntivi richiesti dal cliente vengono fatturati secondo i criteri stabiliti nel contratto, nell'offerta e/o nella conferma d'ordine (cfr. art. 5.2).**
- 13.4 Gli orari di lavoro vengono stabiliti in funzione dei requisiti delle opere da realizzare e, in linea di principio, previa concertazione sul sito di montaggio tra il cliente e l'impresa. Qualora non vengano presi accordi in merito, si applica quanto segue:

- a. Per gli interventi programmati si considerano i seguenti orari di lavoro e supplementi:

normale orario di lavoro	8,5 ore per giornata lavorativa	
	lun-ven	06:00 – 20:00
lavoro notturno	50%	20:00 – 06:00
lavoro di sabato	25%	06:00 – 20:00
lavoro domenicale/in giorni festivi	100%	00:00 – 24:00

- b. In caso di lavoro non programmato a seguito di guasti e interventi d'emergenza, si applicano i seguenti orari di lavoro e supplementi:

lavoro giornaliero I	lun-ven	06:00 – 17:00
lavoro giornaliero II	25%	17:00 – 20:00
lavoro notturno	100%	20:00 – 06:00
lavoro di sabato I	50%	06:00 – 17:00
lavoro di sabato II	100%	17:00 – 20:00
lavoro domenicale/in giorni festivi	100%	00:00 – 24:00

- 13.5 Salvo diversamente concordato, le effettive spese di viaggio e di trasporto, il tempo impiegato per il viaggio e per il tragitto, le spese per il pernottamento in hotel e le spese accessorie sono calcolate e fatturate al cliente secondo le tariffe a regia (o in base all'effettivo onere dietro presentazione di pezza giustificativa). I tragitti dal posto di lavoro alle strutture alberghiero-ristorative non vengono compensati.
- 13.6 I tempi d'attesa in loco vengono computati come da tariffe a regia e inclusi in fattura laddove siano imputabili al cliente o a terzi da esso coinvolti o richiesti dalla direzione dei lavori del cliente senza possibilità di esecuzione di lavori alternativi in contemporanea.
- 13.7 I prezzi in caso di contratti per l'acquisto di prodotti sono definiti nei listini dell'impresa in vigore, con espressa riserva di adeguamenti di prezzo e assortimento.
- 13.8 Tutti i compensi e i prezzi sono in CHF al netto dell'IVA. L'IVA viene addebitata in aggiunta alla tariffa applicabile.
- 13.9 L'impresa si riserva di apportare eventuali modifiche ai prezzi generali e unitari laddove tra il momento di presentazione dell'offerta e l'esecuzione del contratto dovessero insorgere aumenti o riduzioni delle spese a causa di variazioni dei prezzi.
- 13.10 Possono inoltre essere apportate modifiche ai prezzi generali e forfetari laddove
- sia necessario modificare la tempistica per motivi non imputabili all'impresa; oppure
  - la tipologia e l'entità dei servizi concordati sono sottoposte a modifica; oppure
  - il materiale o le procedure di realizzazione devono essere modificati poiché le informazioni o i documenti forniti dal cliente si sono rivelati incompleti o non corrispondono alle effettive condizioni.
- 13.11 Salvo diversamente concordato, la modifica ai prezzi viene calcolata ai sensi degli art. 13.9 e 13.10 con il metodo parametrico secondo la norma SIA 122.

#### **Art. 14 Prestazioni di garanzia**

Se nel contratto viene stabilita l'istituzione di una garanzia (garanzia di rimborso dell'acconto, garanzia di buon fine, garanzia di buon funzionamento, ecc.), l'impresa è autorizzata a costituire tale garanzia a livello di Gruppo.

#### **Art. 15 Condizioni di pagamento**

- 15.1 Salvo diversamente concordato, l'impresa fattura il compenso dovuto con cadenza mensile. Le fatture prevedono un pagamento integrale a 30 giorni dalla data della fattura. I pagamenti devono essere corrisposti entro i termini stabiliti senza detrazioni (sconti, spese, imposte, commissioni, ecc.) nel luogo di pagamento indicato.
- 15.2 Per l'acquisto di prodotti l'emissione delle fatture avviene contestualmente alle rispettive consegne.
- 15.3 L'impresa ha diritto a richiedere, in toto o in parte, il pagamento anticipato dell'importo presunto da fatturare. Per le consegne di materiali, è possibile fatturare il 90% degli stessi al momento della consegna.
- 15.4 Il cliente non può né posticipare i pagamenti, né può ridurne l'importo. I pagamenti saranno dovuti anche laddove l'erogazione di una prestazione avvenga in ritardo o sia resa impossibile per ragioni non imputabili all'impresa.
- 15.5 Laddove il cliente non onori i propri obblighi di pagamento entro i termini previsti, viene automaticamente messo in mora e dovrà corrispondere all'impresa un interesse di mora del 6% all'anno.
- 15.6 Qualora i pagamenti o le garanzie da presentare alla stipula del contratto non dovessero essere erogati entro i termini stabiliti, l'impresa è autorizzata a sospendere i servizi e le forniture, pur continuando ad attenersi al contratto, oppure a recedere dallo stesso. In entrambi i casi vengono fatte salve eventuali richieste di indennizzo.

#### **Art. 16 Scadenze**

- 16.1 Le scadenze sono vincolanti solo se concordate espressamente dalle parti nel documento contrattuale.
- 16.2 Laddove l'impresa non si attenga alle scadenze vincolanti, verrà messa automaticamente in mora. Negli altri casi, il cliente potrà mettere in mora l'impresa dietro diffida scritta e concessione di una commisurata dilazione del termine.
- 16.3 Si considerano rispettate le scadenze anche nel caso in cui sia possibile garantire un corretto esercizio secondo destinazione d'uso, ma siano ancora necessari interventi di finitura o ulteriori servizi.
- 16.4 Qualora il servizio non possa essere erogato entro il termine concordato per ritardi non imputabili all'impresa, quest'ultima ha diritto a un adeguamento del programma e a una proroga delle scadenze stabilite per contratto.
- 16.5 In particolare, non sussiste responsabilità dell'impresa in caso di ritardi dovuti a forza maggiore, interventi istituzionali, condizioni imprevedute del terreno edificabile, eventi ambientali e in caso di ritardi verificatisi in ragione di terzi.
- 16.6 Se i ritardi sono da imputarsi al cliente, i costi derivanti dovranno essere compensati all'impresa a titolo aggiuntivo.

16.7 Non appena l'impresa rileverà un ritardo, dovrà darne immediata comunicazione scritta al cliente.

#### **Art. 17 Coinvolgimento di terzi**

L'impresa ha diritto ad avvalersi di terzi per l'erogazione delle prestazioni. L'impresa risponde dell'accuratezza nella scelta e della debita istruzione dei soggetti terzi.

#### **Art. 18 Risoluzione anticipata del contratto**

- 18.1 In caso di interventi singoli di costruzione, modifica, riparazione e manutenzione, il cliente ha il diritto, dietro compenso delle opere già eseguite e garanzia di indennità da ogni danno dell'impresa, a recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante dichiarazione scritta. Laddove per l'erogazione dei servizi l'impresa si sia avvalsa di diritti di licenza di terzi, il cliente deve risarcire alla stessa anche tutti i costi e le spese connessi a detti diritti di licenza. Sono fatti salvi in tutti i casi i diritti legali e contrattuali di risarcimento danni delle parti.
- 18.2 In caso di abbonamenti di manutenzione, nel documento contrattuale vengono disciplinati la data di entrata in vigore, la durata del contratto e la relativa risoluzione. Ogni parte contraente ha inoltre diritto in qualsiasi momento di risolvere il contratto per motivi importanti in forma scritta. Si considerano motivi importanti i casi in cui:
- d. l'altra parte contraente ha violato una disposizione fondamentale del contratto e non vi pone fine entro il termine di 10 giorni dalla data del relativo sollecito;
  - e. l'altra parte contraente è soggetta a nomina di un amministratore giudiziario o di amministratore per tutti i propri attivi o per una parte di essi, laddove sia messa in liquidazione (salvo opportuna solvibilità ai fini di una fusione o ristrutturazione), sia in fallimento o stipuli un concordato con i propri creditori oppure qualora la parte contraente in questione si trovi in situazione analoga a quanto sopra.
- 18.3 L'impresa inoltre ha diritto di rescindere il contratto in qualsiasi momento per iscritto, laddove ne divenga impossibile l'esecuzione a causa di circostanze imprevedibili o in virtù di significative proroghe dei termini non imputabili a essa.
- 18.4 Il diritto alla risoluzione del contratto così come stabilito dal presente articolo si applica salvo altro diritto previsto dalla legge o valutato equitativamente o per ingiunzione della parte adempiente.

#### **Art. 19 Assunzione del rischio**

- 19.1 Nell'ambito di contratti relativi a opere di cablaggio, alla costruzione di linee aeree, di condutture e di impianti, l'impresa si assume in toto il rischio per l'intero servizio sino ad accettazione.
- 19.2 In caso di contratti per interventi di manutenzione, riparazione e modifica e per opere di restauro di impianti di conduzione e di drenaggio, il cliente si assume il rischio dell'eventuale distruzione e compromissione del bene per difetti di cui l'impresa non è responsabile.
- 19.3 All'impresa devono essere comunicate per tempo eventuali richieste relative a misure che essa deve adottare per il trasporto e l'assicurazione. I costi e le ore di lavoro che ne derivano saranno addebitati al cliente.
- 19.4 Per l'acquisto di prodotti, i vantaggi e i rischi vengono trasferiti al cliente al momento della spedizione dell'oggetto dell'acquisto dal magazzino dell'impresa o al momento di ritiro dello stesso. Laddove sia stato concordato il montaggio da parte dell'impresa, il trasferimento avviene a seguito dello stesso.

#### **Art. 20 Accettazione delle opere di costruzione, modifica e risanamento**

- 20.1 Per le opere di cablaggio, costruzione di linee aeree, di condutture e di impianti, per interventi di risanamento di impianti di conduzione e di drenaggio e di modifica, l'impresa notifica al cliente il momento in cui i servizi concordati sono pronti per l'accettazione.
- 20.2 Il cliente verifica i servizi insieme all'impresa non appena gli sarà possibile in funzione del normale svolgimento delle attività. Vengono redatti dei verbali di verifica e accettazione e, dove necessario, preparati ulteriori documenti, quindi sottoscritti da entrambe le parti. Se il cliente tralascia di effettuare la verifica, i servizi si considereranno accettati allo scadere di 30 giorni dalla notifica di completamento.
- 20.3 Eventuali difetti individuati dal cliente a seguito dell'accettazione dei servizi (difetti nascosti) devono essere notificati immediatamente per iscritto all'impresa.
- 20.4 Non è possibile rifiutare l'accettazione in virtù di difetti irrilevanti, che ad esempio non pregiudicano il corretto funzionamento. L'impresa elimina il difetto entro il termine concordato e avvisa quindi il cliente.
- 20.5 In caso di difetti maggiori, il cliente può rifiutare l'accettazione. L'impresa elimina i difetti individuati e notifica nuovamente al cliente il completamento ai fini dell'accettazione.
- 20.6 L'accettazione si considera avvenuta anche quando:

- a. la verifica di accettazione non viene effettuata entro un termine ragionevole per motivi non imputabili all'impresa, oppure
- b. il cliente rifiuta l'accettazione o la sottoscrizione del relativo verbale senza averne diritto, oppure
- c. il cliente utilizza il bene elaborato.

#### **Art. 21 Accettazione in caso di acquisto di prodotti**

L'oggetto della consegna deve essere sottoposto a controllo immediato a seguito della ricezione o del ritiro. Le eventuali non conformità devono essere comunicate per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione dei beni. Laddove il cliente non rispetti tale scadenza, l'oggetto della consegna si considera approvato. Il cliente deve notificare immediatamente per iscritto all'impresa gli eventuali difetti individuati solo dopo detta scadenza di ispezione.

#### **Art. 22 Completamento**

- 22.1 Per gli interventi di manutenzione e riparazione, l'impresa produce un rapporto di servizio a uso del cliente al completamento dei servizi. Il rapporto di servizio contiene eventuali ulteriori suggerimenti per l'eliminazione dei difetti individuati (ad esempio di dispositivi di protezione, perdite, corrosione, ecc.).
- 22.2 Il cliente verifica le opere non appena gli sarà possibile in funzione del normale svolgimento delle attività. Se il cliente trasalascia di effettuare la verifica, i servizi si considereranno accettati allo scadere di 30 giorni dopo il completamento.

#### **Art. 23 Garanzia per difetti della cosa**

- 23.1 L'impresa garantisce che i servizi del contratto d'opera, i pezzi di ricambio impiegati e i prodotti da essa forniti presentano le caratteristiche concordate e assicurate, incluse quelle caratteristiche che il cliente è intitolato a esigere anche in assenza di specifico accordo.
- 23.2 Per tutti i contratti, l'impresa garantisce l'adempimento conforme di tutti gli obblighi assunti ed esegue i lavori assegnati con la massima accuratezza, secondo le disposizioni del contratto e nel rispetto delle regole riconosciute e consolidate del settore.
- 23.3 L'impresa si assume la responsabilità di difetti riconducibili all'opera del personale del cliente o di terzi sotto la supervisione della stessa solo laddove sia possibile dimostrare che tali difetti dipendano da un'insufficienza di attenzione prestata dal proprio personale nelle attività di selezione, istruzione e monitoraggio.
- 23.4 L'impresa è responsabile per un periodo di 12 mesi dall'accettazione o completamento dei servizi previsti da contratto ed erogati in toto. Viene fatta salva la possibilità di prolungare il periodo di garanzia sulla scorta di una disposizione di legge vincolante.
- 23.5 Il periodo di garanzia ha inizio
  - a. per le opere di cablaggio, costruzione di linee aeree, di condutture e di impianti, per interventi di risanamento di impianti di conduzione e di drenaggio e di modifica, a partire dal giorno dopo la sottoscrizione da parte del cliente del verbale di accettazione;
  - b. per la consegna di prodotti, al momento del trasferimento dei vantaggi e dei rischi (cfr. art. 19.4);
  - c. per i lavori di manutenzione e riparazione, a partire dal giorno dopo la consegna del rapporto di servizio da parte dell'impresa.
- 23.6 In presenza di difetti, l'impresa si impegna a eliminarli (riparazione) in tempi ragionevoli, a proprie spese e con le modalità che riterrà opportune. In caso di difetto di minore entità, il cliente può richiedere la detrazione (riduzione) commisurata alla riduzione di valore dell'opera, tuttavia non superiore al 10% del compenso dovuto.
- 23.7 Laddove a seguito di un controllo si evidenzia che l'impresa non ha effettuato la riparazione richiesta o la riparazione non ha avuto esito positivo o qualora l'impresa ritardi l'intervento nonostante sollecitato, il cliente a sua discrezione può:
  - a. richiedere una detrazione dal compenso pari alla riduzione del valore. In questo caso il cliente può intraprendere a proprie spese e rischio le misure necessarie oppure farle eseguire da terzi;
  - b. oppure, in presenza di difetti maggiori, recedere dal contratto.
- 23.8 Le forniture contestate, o parte delle stesse, restano a disposizione del cliente sino a eliminazione del difetto o recessione dal contratto. Di comune accordo, l'erogazione del servizio non conforme può proseguire in via provvisoria.
- 23.9 Per le consegne sostitutive e per i componenti legate a interventi di riparazione il periodo di garanzia comincia a decorrere ex novo. I pezzi sostituiti restano di proprietà dell'impresa.
- 23.10 Non sussiste alcun obbligo di garanzia laddove il cliente o soggetti terzi da esso incaricati apportino modifiche o eseguano riparazioni dell'oggetto della consegna in assenza di approvazione scritta dell'impresa o se il cliente non adotta opportune misure immediate di prevenzione dei danni.

23.11 In caso di danno verificatosi a causa di un difetto, l'impresa è responsabile anche della relativa sostituzione secondo l'Art. 29.

#### **Art. 24 Diritti di proprietà e di utilizzo**

- 24.1 Salvo diversamente concordato, i risultati dei lavori generati nel quadro dell'esecuzione del contratto e tutti i relativi diritti di proprietà restano dell'impresa.
- 24.2 Nell'ambito dei termini del contratto, il cliente acquisisce diritto di utilizzo illimitato nel tempo e nello spazio, irrevocabile, non trasferibile, non esclusivo. Per qualsiasi utilizzo che esuli dallo scopo previsto dal contratto, il cliente è tenuto a raccogliere l'approvazione dell'impresa e a corrispondere un eventuale compenso.
- 24.3 Il cliente deve rispettare in ogni caso le disposizioni di licenza e gli avvisi circa i diritti d'autore di terzi riportati su programmi, parti di programma o sulla documentazione.

#### **Art. 25 Garanzia in caso di evizione**

- 25.1 L'impresa garantisce con i propri servizi di non ledere alcun diritto noto di proprietà di terzi in Svizzera.
- 25.2 L'impresa manleva il cliente a proprie spese e rischio da eventuali rivendicazioni di terzi a causa di violazioni di diritti di proprietà. Il cliente comunica tempestivamente tali richieste all'impresa in forma scritta e affida a questa l'esclusiva gestione di un eventuale processo e degli interventi necessari per la risoluzione giudiziaria o extragiudiziale della controversia. In virtù di tale premessa, l'impresa si fa carico delle spese sostenute dal cliente e dei risarcimenti danni imposti.
- 25.3 Laddove venga presentata denuncia di violazione di diritti di proprietà o venga richiesta una misura precauzionale, l'impresa, a proprie spese e a propria discrezione, può conferire al cliente il diritto di utilizzare il software avulso da qualsiasi responsabilità per violazione di diritti di proprietà industriale, modificare il software o sostituirlo con un altro che soddisfi i requisiti essenziali previsti a contratto, oppure di farsi carico del risarcimento danni.

#### **Art. 26 Obbligo di segretezza**

- 26.1 In assenza di approvazione dell'impresa, il cliente non può divulgare a terze parti le informazioni e i fatti correlati al contratto o acquisiti dall'impresa o da terzi nel corso dell'erogazione dei servizi, né utilizzarli per scopi che esulano dall'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza permane anche dopo la risoluzione del contratto.
- 26.2 Salvo diversamente concordato, i documenti, i dati, gli strumenti di lavoro e il know-how trasmessi dall'impresa al cliente nel quadro dell'esecuzione del contratto restano di esclusiva proprietà dell'impresa. Il cliente può impiegarli solo a proprio uso interno. Qualsiasi altro utilizzo, quale ad esempio la riproduzione e l'impiego presso terzi o la loro trasmissione a terzi, è soggetto all'approvazione scritta dell'impresa. I dati digitali del cliente riguardanti l'incarico devono essere cancellati completamente alla risoluzione del presente contratto. I documenti, i dati e gli strumenti di lavoro devono essere immediatamente restituiti/cancellati o distrutti su richiesta dell'impresa.

#### **Art. 27 Riserva di proprietà**

Nell'ambito dell'acquisto di prodotti, l'oggetto della consegna resta di proprietà dell'impresa sino a completo pagamento del prezzo e delle spese accessorie. L'impresa ha diritto di richiedere la registrazione della riserva di proprietà nel relativo registro a spese del cliente.

#### **Art. 28 Informativa sulla protezione dei dati**

- 28.1 L'impresa raccoglie i dati (ad es. dati relativi ai clienti e di misurazione, ecc.) necessari per poter fornire i servizi contrattuali, in particolare la gestione e il mantenimento del rapporto con il cliente, nonché la sicurezza dell'esercizio e dell'infrastruttura.
- 28.2 L'impresa salva ed elabora tali dati per lo svolgimento e lo sviluppo dei servizi contrattuali e per la creazione di offerte nuove e/o riferite a tali servizi.
- 28.3 Il cliente accetta sin d'ora che i dati contenuti nel contratto e i dati complementari già presenti presso l'impresa o provenienti da terzi vengano utilizzati all'interno dell'intero Gruppo BKW per analizzare i servizi ricevuti (profilo del cliente), per campagne pubblicitarie personalizzate, per i contatti con il cliente (ad es. azioni di richiamo) nonché per lo sviluppo e la creazione di prodotti e servizi nel settore di attività del Gruppo BKW. **Il sito [www.bkw.ch](http://www.bkw.ch) fornisce una panoramica aggiornata delle società del Gruppo BKW e delle loro attività. Il cliente può ritirate il proprio consenso in qualsiasi momento.**

- 28.4 L'impresa è autorizzata a coinvolgere terzi e a rendere accessibili i dati necessari agli stessi. A tale scopo i dati potranno essere trasmessi anche all'estero.
- 28.5 L'impresa e le terze parti rispettano sempre la legge vigente, in particolare quella sulla protezione dei dati, avendo cura di proteggere i dati dei clienti con provvedimenti adeguati e di trattarli in modo confidenziale.

#### **Art. 29 Responsabilità**

- 29.1 Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità dell'impresa
- a. è limitata al 20% del compenso dovuto o, in caso di compensi periodici, al 20% del compenso da erogare all'anno;
  - b. è esclusa per danni indiretti o conseguenti, quali mancati introiti, risparmi non conseguiti, rivendicazioni di terzi e danni per difetti o a seguito di perdita di dati (fatta eccezione per i costi di riacquisizione dei dati).
- 29.2 La limitazione e l'esclusione di responsabilità sono valide sia per pretese contrattuali che extracontrattuali o quasi contrattuali.
- 29.3 Tale esclusione di responsabilità non si applica in caso di danni a cose o persone causati da un comportamento intenzionale o gravemente negligente.
- 29.4 In caso di presunta responsabilità dell'impresa, il cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla stessa il sinistro per iscritto o si presuppone una rinuncia al risarcimento danni.

#### **Art. 30 Forza maggiore**

Le parti contraenti non rispondono per inadempimento del contratto se dovuto a eventi o circostanze di forza maggiore non dipendenti dalle parti e se la parte interessata li notifica tempestivamente perseguendo qualsiasi azione ragionevole ai fini dell'adempimento del contratto.

#### **Art. 31 Storno di dipendenti**

Durante il periodo di erogazione dei servizi e per un anno dopo la loro conclusione, nessuna delle parti può acquisire un collaboratore dell'altra parte o di un soggetto terzo. In caso di violazione di tale obbligo, la parte contravvenente dovrà corrispondere all'altra parte un risarcimento pari a metà del salario annuo del collaboratore acquisito.

#### **Art. 32 Divieto di cessione**

Il cliente non può cedere a terzi diritti derivanti dal contratto o dalle presenti CG senza il consenso dell'impresa.

#### **Art. 33 Successione nei diritti**

- 33.1 Le parti contraenti si obbligano a trasmettere tutti i diritti e i doveri derivanti dal presente contratto agli eventuali successori in diritto. Le parti contraenti sono responsabili reciprocamente di tutti gli eventuali danni generati dalla violazione di tale obbligo.
- 33.2 Una successione è possibile solo previo consenso dell'altra parte contraente. Tale consenso potrà essere negato solo se sussiste una ragione importante che giustifica il rifiuto nei confronti della terza parte, vale a dire quando questa non offre una garanzia sufficiente per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 33.3 Per il trasferimento alle società del Gruppo dell'impresa non è richiesto il consenso dell'altra parte contraente. Una società del Gruppo è una società della quale l'impresa detiene direttamente o indirettamente una quota superiore al 50% o la quale viene controllata dall'impresa in un altro modo.

#### **Art. 34 Validità giuridica**

Qualora singole disposizioni di queste CG o del contratto dovessero essere o divenire inefficaci o dovessero insorgere eventuali lacune indesiderate nella regolamentazione, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In vece di detta disposizione o per colmare la lacuna nella regolamentazione, deve essere adottata una disposizione concordata dalle parti contraenti in debita considerazione dei propri interessi giuridici ed economici in linea con il senso e lo scopo del contratto relativamente a una tale lacuna nella regolamentazione.

#### **Art. 35 Modifiche**

**L'impresa ha la facoltà di adeguare le CG in ogni momento.** L'impresa informa tempestivamente il cliente nel modo più adeguato circa eventuali modifiche delle CG. Qualora le modifiche provochino degli svantaggi economici al cliente, quest'ultimo potrà rifiutarle con una giustificazione scritta e disdire il contratto alla data dell'entrata in vigore della modifica. **In caso contrario, le modifiche si intendono accettate relativamente a tutti i servizi coperti dalle presenti CG che il cliente acquista dall'impresa.**

#### **Art. 36 Legge applicabile e foro competente**

Si applica il diritto materiale svizzero ad esclusione della Convenzione sulla vendita internazionale di beni delle Nazioni Unite. In caso di controversie correlate al presente contratto, le parti scelgono il foro della sede dell'impresa come **unica autorità giurisdizionale competente.**

---

Arnold AG  
Vorstadt 20  
3380 Wangen a. A.  
Telefono 032 631 77 77  
Fax 032 631 77 78  
www.arnold.ch

#### Nota

Le presenti CG sostituiscono la versione dell'1.8.2019